

IL BONUS PER I LAVORATORI DIPENDENTI

80 euro in più in busta paga: chi ne ha diritto?

di Luigi Bresciani,
segretario generale CGIL Bergamo

Le misure del Governo Renzi esprimono la contraddittorietà di un governo che vede la presenza della sinistra e di una parte della destra politica italiana. Alcune misure sono positive come quella del bonus che illustriamo nel dettaglio in questo numero di Materiali CGIL. Altre sono inutili e in alcuni casi dannose. Altre sarebbero servite, ma mancano proprio. Ci saremmo aspettati un aiuto anche per i pensionati e per quei lavoratori "incapienti" che prendono così poco da non dover pagare l'Irpef ma che non ricevono alcun aiuto. Quello che serve è una seria politica industriale, servono investimenti pubblici, occorre allentare il Patto di stabilità che strozza i Comuni. Occorre, in altre parole, demolire la politica dell'austerità come hanno fatto negli USA dove ora l'economia è ripartita e la disoccupazione è ai minimi storici. Creare le condizioni per aumentare le

CGIL

occasioni di lavoro, questo è ciò che serve, questo ci aspettiamo nei prossimi mesi dal Governo Renzi e dal nuovo Parlamento europeo.



Presentiamo in questo nuovo numero di Materiali CGIL i dettagli del Decreto Legge sulle misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, in cui sono contenute anche le **norme sul Bonus di 80 euro che molti lavoratori si troveranno in busta paga da questo mese** (Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66).

La disposizione legislativa, che dovrà essere convertita in legge entro 60 giorni, prevede una serie di interventi finalizzati a maggior efficienza, razionalizzazione, equità e rilancio del Paese e misure che intervengono sul cuneo fiscale. Tra queste,

appunto, il credito d'imposta (in seguito Bonus) di 80 euro a partire dalla busta paga di maggio per i lavoratori dipendenti e assimilati che **guadagnano tra 8.000 e 24.000 euro lordi** (tra questa cifra e i 26.000 euro si percepirà una somma minore, oltre i 26.000 euro, invece, nessun diritto).

Il 28 aprile l'Agenzia delle Entrate ha emesso una prima circolare, la n. 8/E, con le indicazioni operative per i sostituti d'imposta per il pagamento del Bonus ai lavoratori interessati. Per sciogliere alcuni dubbi interpretativi aspetteremo nuove circolari.

IL BONUS DI 80 EURO (ovvero la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

Chi ne ha diritto tutti i lavoratori subordinati, pubblici e privati, i lavoratori a collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) e a progetto (Co.Co.Pro.), borsisti, tirocinanti e stagisti.

Sono esclusi i contribuenti che percepiscono esclusivamente redditi da pensione (quindi i pensionati), da partite IVA oppure compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni e le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo.

Il riconoscimento del Bonus

Avviene nel rispetto di tre condizioni:

- tipologia reddituale
- esistenza di un debito di imposta
- reddito complessivo

Tipologia reddituale: i potenziali beneficiari del Bonus sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato da:

- redditi da lavoro dipendente
- compensi percepiti da lavoratori soci delle cooperative
- somme percepite a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o tirocinio
- redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto
- remunerazione dei Sacerdoti
- compensi per lavori socialmente utili
- le prestazioni pensionistiche complementari (erogate dai Fondi Pensione)
- altri redditi assoggettabili ad IRPEF.

Debito di imposta a favore dell'Era-rio (trattenuta IRPEF): l'IRPEF a debito del lavoratore deve comunque essere positiva dopo aver applicato la sola detrazione fiscale prevista per il reddito di lavoro dipendente (produzione reddito).

Ne consegue che tutti coloro che possie-

gono redditi sino a 8.000 euro (per essere precisi fino a 8.145,32 euro) non riceveranno alcunché, essendo considerati incapienti. Ciò in quanto l'imposta prodotta dal reddito è tutta assorbita dalla detrazione per lavoro dipendente spettante.

Esempio di "incapiente": reddito da lavoro svolto tutto l'anno, 7.500 euro; imposta lorda 1.725 euro (aliquota del 23%); detrazione per lavoro dipendente spettante 1.880 euro; imposta dovuta: 0.

Il credito spetta comunque a coloro che, dopo aver scontato la detrazione da lavoro dipendente hanno comunque un'IRPEF da pagare anche se poi dovesse essere azzerata da altre detrazioni (familiari a carico figli e/o coniuge, detrazioni per spese come le sanitarie ecc.), a condizione tuttavia che non abbiano un reddito pari o superiore a 26.000 euro.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché degli importi legati all'incremento di produttività, soggetti a ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 10%.

A quanto ammonta il Bonus

Il Bonus, che non concorre alla formazione di reddito (quindi è al netto), è determinato dalla quantità di reddito annuo lordo che il datore di lavoro presume percepirà nel 2014 il suo dipendente (in caso di più redditi, il lavoratore deve comunicarne i dettagli al datore di lavoro): spetta per intero se il reddito non supera i 24.000 euro, spetta in misura ridotta se invece il reddito supera i 24.000 ma non i 26.000. Non spetta nulla se si ha un reddito pari o superiore a 26.000 euro.

reddito anno 2014 (euro)			
fino a 8.145,32	da 8.145,32 a 24.000	da 24.000 a 26.000	oltre 26.000
0	80 euro mensili 640 euro annui	Es: 24.500 annui 60 mensili 480 annui Es: 25.000 annui 40 mensili 320 annui Es: 25.500 annui 20 mensili 160 annui	0

Per il 2015, il Governo prevede, attraverso la legge di stabilità, una complessiva revisione del prelievo fiscale al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro.

Il riferimento reddituale è su base annua, ma l'erogazione del bonus avverrà mensilmente da maggio a dicembre:

- se il reddito non supera i 24.000 euro spettano **640 euro da maggio a dicembre 2014**, dunque, **80 euro al mese**
- se il reddito è superiore ai 24.000 euro ma inferiore ai 26.000 spetta un bonus ridotto che si ottiene applicando la seguente formula:
 $640 \times (26.000 - \text{reddito}) : 2.000$
dove 640 è il Bonus pieno; 26.000 è il limite massimo di reddito; il reddito da sottrarre è quello posseduto dal lavoratore; il divisore 2.000 è la differenza tra i due limiti massimi di 24.000 e 26.000 euro.

● **Esempio di calcolo di Bonus ridotto (reddito del lavoratore pari a 25.100 euro):**

il Bonus che percepirà il lavoratore sarà pari a:
 $640 \times (26.000 - 25.100) : 2.000 = 640 \times (900 / 2000) = 640 \times 0,45 = 288 \text{ euro}$, pari a 36 euro al mese da maggio a dicembre.

Erogazione del Bonus

Per ottenere il Bonus **non occorre inoltrare una domanda**, sarà erogato **"in via automatica"** a partire dalla busta paga di maggio, dal sostituto d'imposta (datore di lavoro), sulla base dei dati reddituali in suo possesso.

● Il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro tutte le circostanze che possano influenzare il diritto al Bonus (esempio redditi derivanti da altri rapporti di lavoro e altri eventuali redditi), per permettere all'azienda o di non erogare affatto il Bonus o di recuperare le somme corrisposte ma non dovute.

Così come, possedendo altri redditi, l'interessato, per evitare di pagare un conguaglio negativo in fase di dichiarazione dei redditi, può comunicare all'azienda di non applicare alcuna detrazione, allo stesso modo, avendo ad esempio due o più rapporti di lavoro (part-time; co.co.co...), l'interessato potrebbe comunicare la situazione reddituale complessiva ad una o a più aziende affinché il Bonus non venga erogato (si veda comunque il capitolo sui casi particolari).

Il bonus dovrà essere **rapportato al periodo di lavoro nell'anno**. Nel caso di lavoratori assunti e cessati in corso d'anno il Bonus verrà rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di giorni lavorati nell'anno come prevede il punto 3 della circolare A.E. n. 8/E (concetto non chiarissimo, si rinvia al paragrafo dei casi particolari).

La quantità di Bonus erogata verrà indicata sul CUD 2015 relativo ai redditi 2014.

Casi particolari

Colf e badanti non riceveranno il Bonus in busta paga, perché i datori di lavoro domestici non sono sostituiti di imposta e non possono anticipare il credito. Infatti, Colf e Badanti non ricevono il CUD. Pertanto i collaboratori familiari che ne hanno diritto potranno ottenerlo nel 2015 in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) che i collaboratori sono comunque obbligati ad effettuare proprio perché non sono soggetti ad alcuna ritenuta in busta paga.

Lavoratori senza sostituto d'imposta perché ad esempio il rapporto di lavoro è cessato prima del maggio 2014, se ne hanno diritto, potranno recuperare quanto spettante con la dichiarazione dei redditi relativa al 2014 che si effettuerà nel 2015.

● Si ricorda che i sostituti d'imposta, tenuti quindi ad applicare la norma in questione, sono oltre che i datori di lavoro (pubblici e privati) anche, tra gli altri, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.

Lavoratori con un solo rapporto di lavoro part-time con lavoro svolto tutti i mesi dell'anno, se ne ha diritto, riceverà il bonus, come un lavoratore full-time.

Lavoratori con più rapporti di lavoro, oppure collaboratori coordinati continuativi (Co.Co.Co) anche a progetto, con più committenti, oppure lavoratori a chiamata.

In questi casi più datori di lavoro potrebbero riconoscere il Bonus in contemporanea, visto l'obbligo di legge ribadito anche dalla circolare dell'Agenzie delle Entrate.

In questa evenienza il lavoratore sarà tenuto alla restituzione del Bonus eccedente sulla busta paga dei mesi successivi o in sede di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto di lavoro o in sede di dichiarazione dei redditi.

Per evitare ciò i lavoratori interessati potrebbero comunicare preventivamente a un determinato datore di lavoro, di non erogare il Bonus, in modo che solo un datore di lavoro emetta il credito d'imposta.

Lavoratori che hanno lavorato una parte dell'anno

Il Bonus, per previsione legislativa, è rapportato al periodo lavorato durante il 2014. Il Bonus verrà rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di giorni lavorati nell'anno (circolare A.E. n. 8/E, di interpretazione contrastante).

- Una prima possibile lettura della circolare è che i 640 euro o il minor importo spettante per superamento del primo limite di reddito (24.000 euro) vengano rapportati a 365 giorni (giornate nei 12 mesi) e moltiplicati per i giorni di calendario effettivamente lavorati.
- Una seconda interpretazione è che i 640 euro o il minor importo, vengano rapportati a 245 giorni (giornate negli 8 mesi) e moltiplicati per i giorni di calendario effettivamente lavorati.

E dal 2015...

Il Decreto Legge, per gli anni successivi, prevede un intervento normativo e strutturale, con la Legge di Stabilità per il 2015, per una complessiva revisione del prelievo fiscale al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro. L'impegno del Governo è dunque di rendere strutturale il credito d'imposta (Bonus) per gli anni futuri.

ALTRE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO

- Rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale
- Pagamento dei debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni
- Revisione della spesa, semplificazione ed efficienza nelle pubbliche amministrazioni
- Iniziative per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione
- Tetto di retribuzione lorda a 240.000 euro per dirigenti e manager della pubblica amministrazione
- Concorso degli organi costituzionali alla riduzione della spesa pubblica
- Rivalutazione quote Bankitalia e rendite finanziarie tra i provvedimenti di copertura
- Ristrutturazione debito regionale e superamento province
- Nuovi fondi per la ristrutturazione delle scuole

Riduzione dell'IRAP

L'IRAP è l'imposta regionale sulle attività produttive, dunque, è una tassa a carico delle imprese, colpisce il valore della produzione netto delle stesse, ossia, in termini generali, il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria.

È l'unica imposta a carico delle imprese

che è **proporzionale al fatturato** e non applicata all'utile di esercizio. La legge che l'ha istituita prevede che il 90% del gettito ottenuto sia attribuito alle Regioni allo scopo di finanziare il Fondo sanitario nazionale, come quota parte della spesa pubblica. Con il Decreto, al fine di ridurre il costo del lavoro per le imprese, viene ridotta del 10% l'aliquota principale che passa così dal 3,9% al 3,5%.

Il Decreto Legge riduce la possibilità alle Regioni di aumentare le aliquote IRAP.

Prima l'incremento poteva arrivare fino ad 1 punto percentuale, ora fino a un massimo di 0,92 punti percentuale.

Aumento tassazione redditi di natura finanziaria e rivalutazione quote di Bankitalia

A copertura degli interventi sul cuneo fiscale, visti prima, il Decreto prevede l'aumento delle aliquote sui redditi di natura finanziaria e la rivalutazione sulle quote possedute da Bankitalia. L'aumento è dal 20% al 26% a decorrere dal 1° luglio 2014.

Quali sono i redditi di natura finanziaria? Alcuni esempi:

- interessi sui conti correnti bancari e postali
- proventi da Fondi Comuni di investi-

mento

- plusvalenze delle azioni
- proventi da polizze vita

Sono esclusi dall'aumento:

- i titoli di Stato (Bot, CCT ecc.), l'aliquota rimane al 12,5%
- Fondi Pensione (di categoria ecc.), l'aliquota rimane all'11%

Misure di contrasto all'evasione fiscale

Almeno 15 miliardi nel 2015 dalla lotta all'evasione. È la previsione contenuta nel Decreto legge: il Governo varerà un programma per conseguire nel 2015 un aumento "di almeno 2 miliardi di entrate dalla lotta all'evasione fiscale" rispetto al 2013, quando, ha spiegato recentemente l'Agenzia delle Entrate, gli incassi sono stati di 13 miliardi.

Il Governo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, si impegna a presentare alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti.

Il Governo "anche sulla base degli indirizzi delle Camere", definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale allo scopo appunto di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione.



A cura di Enzo Mogni, Giacomo Pessina, Marco Toscano e dell'Ufficio Comunicazione CGIL Bergamo

IL BONUS PER I LAVORATORI DIPENDENTI

AGGIORNAMENTO

Il Bonus di 80 euro spetta anche ai lavoratori in mobilità, in cassa integrazione e in disoccupazione

L'Agenzia delle Entrate ha emesso il 14 maggio la circolare n. 9/E che chiarisce ulteriormente particolari modalità di erogazione del Bonus di 80 euro.

Ecco le novità più importanti contenute nella circolare.

Il Bonus è "automatico" anche per chi percepisce disoccupazione, mobilità e Cig

Il diritto al Bonus è da considerarsi "automatico" perché le somme percepite sono sostitutive dei redditi da lavoro dipendente.

Ai fini dell'erogazione automatica del Bonus l'ente erogatore (INPS) è considerato sostituto d'imposta.

Quindi, l'INPS sulla base dei dati reddituali in suo possesso erogherà il Bonus calcolato in riferimento alle prestazioni del 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità.

Calcolo del Bonus da erogare per i soli mesi lavorati nel 2014

La circolare chiarisce il dubbio interpretativo (vedi il capitolo "lavoratori che lavorano per una parte dell'anno" su CGIL Materiali n. 1) relativo al calcolo del Bonus per i soli mesi lavorati nell'anno.

Se il periodo di lavoro nell'anno è inferiore a 365 giorni, l'importo del Bonus spettante deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro nell'anno.

Periodi di aspettativa senza retribuzione e senza assegni

Il Bonus è assimilato alla detrazione per lavoro dipendente, perciò nei periodi di aspettativa non retribuita, i relativi giorni non saranno utili per determinare l'ammontare complessivo del Bonus.

Reddito complessivo

Alla formazione del reddito complessivo, utile a determinare il diritto al Bonus, concorrono anche i redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca nonché redditi assimilabili a lavoro dipendente come gli interessi su crediti di lavoro e di rivalutazione monetaria riferiti al 2014, concessi dal giudice nelle sentenze di condanna del datore di lavoro.

Il Bonus passa agli eredi

Il Bonus spetta anche ai lavoratori deceduti nel 2014 in relazione al loro periodo di lavoro, sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi.

CGIL

A cura di Enzo Mogni,
Giacomo Pessina,
Marco Toscano
e dell'Ufficio Comunicazione
CGIL Bergamo

ALCUNI ESEMPI DI EROGAZIONE DEL BONUS

Il Bonus viene percepito dalle competenze stipendiali di maggio ma è riferito all'intero 2014 e si comporta come la detrazione da lavoro dipendente quindi riferita ai giorni lavorati durante l'anno.

È quindi un Bonus annuo, pagato mensilmente (da maggio) e proporzionato ai giorni lavorati nel corso dell'intero anno 2014.

Alcuni esempi forse possono chiarire meglio.

ESEMPIO N. 2 LAVORATORE CON PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA E SENZA ASSEGNI

Reddito complessivo anno 2014:

22.000 euro

Periodi di aspettativa:

1 aprile - 31 maggio pari a 61 giorni.

Quindi giorni lavorati $365 - 61 = 304$ giorni

Il Bonus sarà pari a:

$(640 : 365) \times 304 = 533,04$ euro annui

In questo caso il lavoratore percepirà mensilmente $533,04 : 7 = 76,15$ euro (dalla retribuzione di giugno fino a quella di dicembre)

ESEMPIO N. 1 LAVORATORE CHE HA LAVORATO FINO AD APRILE 2014

Reddito complessivo anno 2014:

15.000 euro

Cessazione lavoro:

30 aprile 2014 (120 giorni di lavoro)

Il Bonus sarà pari a:

$(640 : 365) \times 120 = 210,41$ euro annui

Se il lavoratore non avrà altri datori di lavoro (sostituiti d'imposta) nel corso del 2014 percepirà il Bonus in sede di dichiarazione del 2015 relativa ai redditi 2014

ESEMPIO N. 4 LAVORATORE A TEMPO PARZIALE VERTICALE (SU BASE ANNUA)

Lavoratore a tempo parziale al 75% con articolazione lavorativa annua (periodo di non prestazione lavorativa mesi di giugno, luglio e agosto)

Reddito complessivo anno 2014: 22.000 euro

Il Bonus spetta per intero in quanto per i part-time la detrazione da lavoro dipendente non subisce nessuna decurtazione

Bonus annuo: 640 euro

Se il lavoratore riceve la busta paga anche nei mesi di assenza lavorativa il Bonus sarà erogato normalmente per il valore di 80 euro (da maggio a dicembre). Nel caso il lavoratore ricevesse la busta paga solo nei mesi di effettiva prestazione lavorativa il Bonus sarebbe riparametrato: $640 : 5 = 128$ euro (nelle buste paga tra maggio e dicembre)

ESEMPIO N. 3 LAVORATORE CON PIÙ PERIODI DI LAVORO NEL CORSO DELL'ANNO

Reddito complessivo anno 2014:

25.000 euro

Periodo di lavoro:

1 gennaio - 31 marzo, 1 luglio - 31 dicembre

Giorni lavorati nel 2014: 274 giorni

Valore del Bonus annuo:

$640 \times (26.000 - 25.000) : 2.000 = 320$ euro

Bonus annuo in ragione dei giorni lavorati:
 $(320 : 365) \times 274 = 240,22$ euro

In questo caso il lavoratore percepirà mensilmente $240,22 : 6 = 40,04$ euro (dalla retribuzione di luglio fino a quella di dicembre)